

FASE ISTRUTTORIA

FASE ISTRUTTORIA

Fase in cui vengono svolte una serie di attività dirette a conoscere i fatti rilevanti per la soluzione della controversia (l'attività processuale finalizzata alla raccolta delle prove)

Prova: dimostrazione dell'esistenza di un fatto giuridico

Mezzo di prova: strumento processuale che permette di acquisire delle prove (testimonianza)

Mezzi di ricerca della prova: non sono di per sé fonte di prova, ma rendono possibile acquisire elementi fattuali dotati di attitudine probatoria (ispezioni)

Ammissione delle prove: i mezzi di prova richiesti dalle parti che vengano ritenuti utili, ammissibili e rilevanti, vengono ammessi (concessi) nel processo

Assunzione delle prove: acquisizione al processo della prova costituenda (CTU), in contrapposizione alla prova precostituita (documento) che è già formata ed entra come tale nel processo

Fase eventuale: l'istruttoria può risultare non necessaria quando:

- **la decisione dipende dalla risoluzione di questioni di puro diritto**
- **quando le prove precostituite** prodotte dalle parti sono **sufficienti** ad accertare i fatti rilevanti per la decisione

Una volta: giudizio sull'atto e non sul fatto = poteri istruttori limitati (documenti/chiarimenti/verificazioni)

Oggi: giudizio sul (fatto) rapporto = poteri istruttori come nel processo civile (con alcune esclusioni). Il giudice ha **potere pieno e autonomo di ricostruzione dei fatti**.

FASE ISTRUTTORIA

Onere della prova 1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni (**art. 64, comma 1**)

Principio dispositivo con metodo acquisitivo: spetta alle parti introdurre le prove ma residuano in capo al giudice importanti poteri in relazione all'assunzione delle prove (anche d'ufficio). **Art. 64, comma 3:** *Il giudice amministrativo può disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione.*

Principio di non contestazione: il giudice amministrativo può fondare la propria decisione, oltre che sulle prove proposte dalle parti, sui *“fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”* (**art. 64, comma 2**) = oggetto della prova sono soltanto i fatti controversi.

Assenza di una fase istruttoria autonoma (giudice istruttore)

Compiti suddivisi tra **Presidente** (**art. 65, comma 1**) e **Collegio** (**art. 65, comma 2**)

Art. 65 c.p.a. (Istruttoria presidenziale e collegiale)

1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria.
2. Quando l'istruttoria è disposta dal collegio, questo provvede con ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verifica è sempre adottata dal collegio.

FASE ISTRUTTORIA

MEZZI DI PROVA

Art. 63 Mezzi di prova:

Sono esplicitamente previsti:

- **chiarimenti**
- **documenti**
- **prova testimoniale in forma scritta**
- **verificazione**
- **consulenza tecnica**

Art. 63, comma 5: «*Il giudice può disporre anche l'assunzione degli **altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile**, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento*».

FASE ISTRUTTORIA

VERIFICAZIONE E CONSULENZA TECNICA

- mezzi di prova che possono essere disposti quando **l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni tecniche richiedano particolari competenze specialistiche** non in possesso dei magistrati
- la verifica e la consulenza tecnica sono **strumenti fungibili** (pur con alcune differenze) anche se il Codice indica una priorità per la verifica poiché la consulenza tecnica deve essere disposta «**se indispensabile**» rispetto alla seconda (**art. 63, comma 4**)
- esse non vanno considerate mezzi di prova in senso proprio, ma strumenti per consentire al giudice, che per definizione è sprovvisto di competenze specialistiche, di poter operare un miglior apprezzamento di fatti complessi, in relazione ai quali le parti hanno già fornito la prova, con l'assistenza di una figura professionale idonea (**Consiglio di Stato, sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 399**)
- la **diversità funzionale** tra verifica e consulenza tecnica, al di là della questione relativa alla garanzia del contraddittorio e della maggior formalizzazione, consiste essenzialmente nel fatto che la **verifica**, di regola, è volta “**ad appurare la realtà oggettiva delle cose** e si risolve essenzialmente in un **accertamento diretto a individuare (...) la sussistenza di determinati elementi**, ovvero a conseguire la conoscenza dei fatti la cui esistenza non sia accertabile o desumibile con certezza dalle risultanze documentali (**Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2020, n. 330**)
- la **consulenza tecnica**, invece, ha per oggetto una “**valutazione non meramente ricognitiva di questioni di fatto**” (**Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 2014, n. 5552**), e per funzione quella di “fornire al giudice i necessari **elementi di valutazione** quando la complessità sul piano tecnico-scientifico dei fatti di causa impedisca una compiuta comprensione” (**Consiglio di Stato, sez. II, 12 marzo 2020, n. 1768**)

FASE ISTRUTTORIA

VERIFICAZIONE

- Consiste in una valutazione, in un accertamento tecnico, un'indagine sulla situazione di fatto dedotta in giudizio
- Affidato ad un organismo verificatore che è un organismo pubblico, che deve essere estraneo alle parti del giudizio (es. Direttore di un Dipartimento dell'Università, etc.)
- Nell'ordinanza che dispone la verifica devono essere indicati i quesiti formulati, i termini entro i quali deve essere svolta
- Il Codice non prevede espressamente la partecipazione delle parti alle operazioni di verifica in modo da garantire un contraddittorio, anche se accade di frequente che il giudice preveda che esso sia in garantito
- Al verificatore spetta un compenso
- Esempio: verificare l'idoneità delle caratteristiche di un prodotto nella fornitura di un appalto pubblico

FASE ISTRUTTORIA

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

- Consiste in una valutazione, in un accertamento tecnico, con una componente (a volte) più valutativa (e meno di accertamento) della verifica
- Il consulente tecnico è scelto dal giudice tra dipendenti pubblici e i liberi professionisti
- Disciplina maggiormente disciplinata (artt. 191 ss. c.c.)
- Si svolge in contraddittorio: le parti hanno la facoltà di nominare propri consulenti di parte i quali assistono a tutte le operazioni del consulente nominato dal giudice sia fuori udienza, sia eventualmente nella camera di consiglio e possono presentare le proprie osservazioni e conclusioni sullo schema di relazione, delle quali il consulente tecnico d'ufficio deve tener conto la relazione finale
- Al consulente spetta un compenso
- Esempio: consulenza tecnica per il calcolo del risarcimento del danno patito dal ricorrente